

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1942

MSR 64047

MINISTERO DI GRAZIA
Posiz. **OP**
N. di carica

E
2774

CARLO SALTELLI

Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema

L'ETICA FASCISTA NELLA NUOVA LEGISLAZIONE CIVILE E LA DISCIPLINA ANNONARIA

Discorso pronunciato per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
30 ottobre 1942

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1942 XXI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Posiz. **OP 876**
N. di carico **64047**

CARLO SALTELLI

Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema di Cassazione

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Posiz. **E 2774**
N. di carico

L'ETICA FASCISTA NELLA NUOVA LEGISLAZIONE CIVILE E LA DISCIPLINA ANNONARIA

Discorso pronunciato per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

30 ottobre XXI

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1942

MSR 64047

ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1942 XXI

Eccellenze, Camerati,

All'inizio di questo discorso mi sia consentito esprimere l'intimo compiacimento di poter parlare da questo seggio, dal quale irradiarono tanta luce di sapienza giuridica magistrati insigni: fra essi ANTONIO ALBERTINI, il quale, per l'inflessibile legge dei limiti di età, nella pienezza delle sue energie fisiche e morali, ha lasciato di appartenere al nostro Ordine, a cui impresse orme durature per ingegno, rettitudine e bontà. A Lui rinnovo qui l'attestazione della mia stima, formulando per Lui auguri sinceri, onde sia conservato per lunghi anni allo studio dei nostri problemi e all'affetto di noi tutti.

* * *

Il nuovo anno giudiziario si inizia mentre la guerra si avvia verso una fase di più aspri cimenti.

Come venti anni or sono le Camicie Nere, così oggi tutto il popolo è in marcia per un ideale di civiltà. Ricorrenza faticosa questa del ventennale, che ci trova stretti intorno al Condottiero con lo stesso ardore e con la stessa fede del 28 ottobre 1922 per una più alta giustizia nel mondo.

E' per il trionfo di questa più alta giustizia che i soldati d'Italia intrepidamente combattono.

In tutti noi alita più viva che mai la fiamma del riconoscente amore per loro, che stanno scrivendo pagine nuove di gloria e di eroismo.

Il nostro pensiero si rivolge con commozione vivissima e con riverente gratitudine ai valorosi che hanno offerto in supremo olocausto la loro vita alla causa della più grande Italia. Fra essi sono giovani camerati che, col loro sacrificio, alla famiglia giudiziaria conferirono il crisma di una nuova nobiltà, e persone a noi sommamente care e il cui ricordo in quest'ora riempie l'animo nostro di profonda, infinita tristezza.

Questi caduti gloriosi, che hanno consacrato con la loro vita l'immutabile volontà d'Italia, troveranno nella grandezza di domani la dovuta rivendicazione e la più degna celebrazione.

Il nostro pensiero si eleva anche alla cara memoria dei camerati della Corte che scomparvero nell'anno testè decorso: STEFANO COSTA, MASSIMO COLAMONICO, GIUSEPPE BOLOGNINI, GAETANO VARCASIA, GINO MASCI, ANGELO MORBIOLI e RUGGIERO MESSINI. Magistrati tutti valorosi ed apprezzati, costanti assertori degli ideali di giustizia e di Patria. La loro cara immagine non si dileguerà dal nostro cuore.

Per quel sentimento di reciproca stima e deferenza, che unisce nel comune e quotidiano lavoro Magistratura e Foro, è vivo anche in noi il cordoglio per la scomparsa di due illustri cassazionisti: ARTURO ROCCO e GENNARO ESCOBEDO.

Mente elettissima il primo, fondatore della nuova scuola italiana del diritto penale, Egli fu non solo insigne scienziato, ma insuperato maestro degli studi giuridici. Massimo ispiratore dell'attuale codice penale, per i suoi meriti imperituri il suo nome è scritto vicino a quello dei grandi giuristi che onorarono la Patria.

Il secondo fu eminente avvocato penalista di doviziosa cultura, di fine dialettica, di prodigiosa attività.

* * *

L'avvenimento dell'anno giudiziario decorso, che ogni altro sorpassa per la sua importanza, è l'entrata in vigore dei nuovi codici — codice civile, codice di procedura civile, codice della navigazione — e della legge sui fallimenti.

Così degnamente si è conclusa la riforma mussoliniana della codificazione.

Entrando in attuazione mentre la guerra infuria, queste leggi costituiscono un potente strumento di compattezza e di resistenza morale e politica e danno una base salda e duratura alle realizzazioni della immancabile vittoria, che schiuderà all'Italia nuovi spazi vitali nel mondo.

Affermazione originale del pensiero giuridico italiano, questa riforma rappresenta una superba conquista della civiltà fascista, portante l'impronta indelebile del genio creatore del DUCE, e pone l'Italia all'avanguardia di tutte le nazioni.

Animata e vivificata dallo stesso spirito rivoluzionario, che caratterizza il Regime delle Camicie Nere, essa s'inquadra nell'ampia e profonda trasformazione che in tutti i settori — politico, sociale, economico, morale e giuridico — realizza lo Stato fascista.

Le innovazioni, gli aggiornamenti che essa opera nella vecchia legislazione si adeguano a venti anni di vita del Fascismo.

Il diritto, nel suo eterno divenire, avverte i problemi e le esigenze del popolo nell'ora che volge; non subisce soste per non essere sorpassato.

Carattere peculiare di questi nuovi codici è appunto quello di una maggiore rispondenza ai nostri bisogni e al nostro spirito, alle esigenze della vita sociale nell'attuale momento storico. Essi, mediante i nuovi istituti, hanno disciplinato con completezza e con originalità i più caratteri-

stici rapporti della vita moderna, ponendo la certezza del diritto dove era l'incertezza degli opposti interessi.

Ma se quest'opera legislativa è in buona parte nuova ed originale, non è sovvertitrice, come non è sovvertitrice ogni altra manifestazione dell'attività legislativa del Regime.

Una rivoluzione misura la propria forza, non soltanto nel fissare nuovi principî e nuove ideologie, ma altresì nel richiamare a più rigogliosa vita quelle leggi che la tradizione e l'esperienza hanno dimostrato vitali. Sulle idee perennemente vive della sapienza di Roma e del diritto comune si sono innestate felicemente le nuove idee, espresse dalla viva coscienza del tempo in cui viviamo, per continuarle e vieppiù potenziarle.

Il nostro diritto più volte millenario conserva così i suoi saldi principî tradizionali. Nel contempo però riceve lo influsso delle idee della nuova civiltà nazionale e fascista. Tradizione e Rivoluzione sono i due cardini fondamentali della legislazione mussoliniana, come il Guardasigilli GRANDI pose in rilievo in occasione del Rapporto tenuto dal DUCE alla Magistratura nell'anno diciottesimo.

Da questo ricondursi di idee e di concetti della dottrina del Fascismo alle più pure espressioni della nostra stirpe deriva un altro incontestabile pregio della nuova legislazione: essa è opera prettamente e squisitamente italiana.

Pregio altresì non trascurabile dei codici fascisti è l'utilizzazione, sotto l'aspetto tecnico, dei risultati cospicui raggiunti dalla nostra scienza giuridica e dalla nostra giurisprudenza.

Nel chiudere questo cenno sulle recenti grandi riforme fasciste, è mio dovere ricordare l'attività altamente benemerita del Guardasigilli GRANDI nella realizzazione di così ardua e complessa opera legislativa.

A dirigere il vasto lavoro Egli ha atteso con altissima mente e con sicura visione di tutti i problemi, secondo le precise direttive del DUCE ed entro i termini da Lui fissati,

con tenace volontà e prodigiosa attività di organizzazione.

Nobile fatica, che rimarrà uno dei suoi titoli fondamentali di benemerenza verso il Fascismo e verso l'Italia.

Mi sia consentito in questa assemblea, che Egli non ha potuto onorare della sua ambita presenza per improvvisa indisposizione, di cui si è benignato darmi direttamente notizia, di manifestargli la consapevole ammirazione della Magistratura italiana, e l'augurio fervido di potere al più presto riprendere il suo intenso e proficuo lavoro.

* * *

La Corte suprema di cassazione con alto senso di responsabilità ha proceduto, sin dal primo momento, a un intenso studio per approfondire la conoscenza delle nuove leggi, pienamente consapevole degli ardui compiti che le sono affidati.

Si è detto, giustamente, del giudice che egli è l'intermediario tra la norma e la vita, lo strumento vivente che trasforma il regolamento tipico imposto dal legislatore nel regolamento concreto dei rapporti dei singoli.

Il compito però della Corte suprema, rispetto alle nuove norme legislative, è, conformemente ai suoi fini istituzionali, di portata assai più vasta di quello dei giudici di merito, perchè esso non si esaurisce nell'applicazione delle nuove leggi ai singoli casi, ma è principalmente rivolto ad assicurare la esatta interpretazione dei precetti legislativi come norme generali ed astratte, riferibili quindi ad una serie indefinita di casi, additando ai giudici di merito le linee direttive per l'esatta applicazione della legge. E', in una parola, quello di custodire questo nuovo e prezioso patrimonio legislativo, preservandolo dal pericolo di violazioni o false applicazioni, che possano condurre al travisamento o alla deformazione della volontà del legislatore.

Se questo è il compito riservato alla Corte di cassazione, è chiaro che non può essere adempiuto in modo veramente efficace se delle nuove leggi essa non acquista conoscenza al massimo grado.

Per raggiungere questa finalità la Corte utilizza con preferenza due strumenti entrambi preziosi: le *Relazioni del Guardasigilli*, che precedono i codici, e i *principî generali* che hanno ispirato la nuova legislazione.

* * *

Nelle Relazioni del Guardasigilli con ampiezza e con singolare efficacia sono illustrati i motivi e i caratteri delle nuove leggi e sono messe limpidamente in evidenza le più importanti innovazioni introdotte.

Come si sa, molto si è discusso nella dottrina circa il valore da attribuirsi ai lavori preparatorî delle leggi; ma la giurisprudenza della Corte di cassazione, sempre in immediato contatto con l'azione viva del diritto, pur non abusando, come elemento di interpretazione, dei predetti lavori, ha tuttavia sempre ritenuto che ad essi sia da attribuire notevole importanza come elemento concomitante o sussidiario e, talora, decisivo, nella ricerca del senso della norma.

La Corte suprema continuerà a non discostarsi da questo tradizionale orientamento, costituendo le Relazioni che precedono i codici, quali documenti che promanano dal ministro Guardasigilli, a cui è stata affidata dal Governo l'opera della riforma, la fonte più genuina e più autorizzata del pensiero del legislatore.

* * *

Altro strumento interpretativo, altrettanto prezioso, di cui si avvale la Corte suprema per pervenire ad una penetrante interpretazione della nuova legislazione, è la conoscenza dei principî generali di diritto.

Tutto l'edificio giuridico della nuova legislazione non è una massa inerte di disposizioni slegate, ma si adagia sopra principî che ne costituiscono le direttive ideali e ne formano, a così dire, l'atmosfera spirituale in cui gli istituti giuridici vivono e si muovono.

Questi principî non servono soltanto a supplire all'eventuale mancanza di disposizioni di legge, ma servono anche, e soprattutto, come validissimo aiuto a ricercare e fissare il contenuto preciso della norma legislativa. La conoscenza di essi, infatti, semplifica, rischiarà ed illumina la disciplina dei varî istituti. Con la scorta di essi il magistrato riesce a dominare il nuovo diritto e ad esserne il nobile e fedele interprete.

* * *

Fra i principî generali del diritto, che permeano le nuove norme giuridiche, un posto preminente spetta a quelli che sono stati elaborati dalla Rivoluzione nel primo ventennio di vita.

Questi principî generali di diritto hanno ciò di caratteristico: che, mentre gli altri si ricavano dallo stesso diritto positivo mediante un procedimento di astrazione e di generalizzazione, essi sono fissati nella carta del lavoro, che, essendo lo Statuto fondamentale della Rivoluzione fascista, è stata collocata, come premessa dell'ordinamento giuridico, nel codice civile prima di ogni altra disposizione.

Per quanto attiene al loro contenuto, presenta un interesse il rilevare che questi principî, prima di essere incorporati nella Carta del lavoro, erano di natura agiuridica. Erano principî politici, principî di giustizia, principî economici e sociali, principî morali.

Qui non posso, naturalmente, svolgere quest'argomento come vorrei e come richiederebbe la importanza del tema, che è stato trattato con la consueta efficacia e limpidezza

dal Guardasigilli nelle sue Relazioni. Mi limiterò a far cenno dei principî di natura morale, che caratterizzano uno degli aspetti della riforma, meritevole del massimo rilievo.

* * *

Tutti sappiamo che fra diritto e morale esiste un continuo scambio spirituale di forze ed un'influenza costante, per cui il diritto si va materiando d'idee morali.

Questo lavoro di assorbimento della morale da parte del diritto aumenta con l'elevarsi del grado di civiltà. Tanto più un popolo è progredito quanto più il diritto è, nella coscienza di ognuno, corroborato dal dovere morale.

La nuova legislazione ha elevato a norme giuridiche molte regole morali, che trovavano risonanza nella nuova coscienza sociale e che noi vedevamo errare al margine del diritto.

Facile ne è la spiegazione quando si consideri che l'importanza del movimento fascista è data, non soltanto dalle realizzazioni e dalle istituzioni concepite e volute dal DUCE, ma soprattutto dai principî di vita banditi da Lui.

Sono essi che hanno profondamente rinnovato il campo spirituale svegliando nella massa il sentimento del dovere, l'abitudine della disciplina, l'idea della subordinazione dell'individuo alla Nazione. E questo perchè il Fascismo è rivoluzione sostanziale, vale a dire rivoluzione che opera prima di tutto il rinnovamento dell'uomo, elevandone e perfezionandone la personalità umana, affrancata da ogni deprimente forma di egoismo individuale e di classe.

Alla luce, che si sprigiona da questa nuova atmosfera spirituale, si è forgiato l'italiano nuovo, degno della nuova storia d'Italia.

Numerosi sono gli esempi che offrono le nuove leggi di questa ricezione e saturazione di idee morali. Ma quelli che

scolpiscono maggiormente gli aspetti etici della nuova legislazione sono due principi, che penetrano largamente nella nuova disciplina legislativa: il principio della *solidarietà sociale* e quello della *onestà nelle relazioni giuridiche*.

* * *

Per quanto riguarda il principio di solidarietà sociale, mi limito a rilevare che, elevandosi, con la formazione dello Stato fascista, il livello dell'organizzazione sociale, si è venuta rafforzando l'idea della necessità di subordinare gli interessi ristretti, e quindi egoistici, dei singoli a quelli preminenti della comunità nazionale e si è venuta sviluppando sempre più l'aspirazione a un più equo contemperamento reciproco dei legittimi interessi individuali.

Così l'antico precetto dell'*honeste vivere*, tramandatoci dalla tradizione di Roma, va inteso nella calda e vibrante atmosfera del principio costante di collaborazione fra tutte le energie sociali e fra i vari fattori della produzione; di armonica subordinazione dei transeunti e discrepanti interessi dei singoli al preminente interesse generale, che coincide con il dinamico sviluppo della Nazione, sintesi suprema dei valori materiali e spirituali della Stirpe, nella sua infrangibile unità morale, economica, politica.

Sotto questo profilo talune delle più importanti innovazioni del nuovo codice civile assumono un valore e un significato, che possono essere convenientemente apprezzate soltanto se le norme vengono inquadrare nel sistema delle ideologie e della eticità del Fascismo.

Senza attardarmi nella esposizione delle più salienti innovazioni che fanno capo al principio della solidarietà sociale, mi preme di mettere brevemente in luce l'altro principio generale della *onestà nelle relazioni giuridiche*, che presenta aspetti degni del maggior rilievo.

Questo principio, che è strettamente connesso con quello della solidarietà sociale, si riverbera anch'esso profondamente su tutti i rami della nuova legislazione, malgrado non abbia avuto (nè avrebbe forse potuto avere) una formulazione unitaria.

I codici accennano espressamente al dovere di *correttezza*, al dovere di *lealtà* e di *probità* e a quello di *buona fede* ; ma, a ben guardare, si tratta di principî i quali si concentrano in un principio superiore più potente, che tutti virtualmente li contiene e da cui ricevono luce e sviluppo : nel principio cioè della *onestà delle relazioni giuridiche*.

Qui sono costretto, naturalmente, per la necessità di non turbare l'economia di questa esposizione, ad affrontare succintamente l'argomento grave e fecondo.

Il principio della onestà nelle relazioni giuridiche è un concetto etico-sociale, che il diritto ha assunto serbandone inalterata l'essenza.

Esso indica, secondo il comune apprezzamento, una condotta leale, da persona dabbene, ossia una condotta improntata alla scrupolosa osservanza dei propri doveri verso i consociati.

Implica perciò un complesso di obblighi, come il non trarre in inganno, il non promettere più di quello che si sappia di poter mantenere, il rispettare la parola data, obblighi che si assommano nel dovere di non ledere gli interessi altrui.

Ma se unico nella sua essenza è il concetto del principio dell'onestà nei rapporti giuridici, tuttavia per determinarne il contenuto specifico non si può prescindere dal considerare l'oggetto, al quale, nei varî rapporti giuridici, esso si riferisce, dovendosi per ciascuno di essi esplicitare in qualche dovere concreto e particolare.

Nel procedere ad una rapida rassegna delle realizzazioni positive di questo principio è da ricordare che rientrano nell'ambito di esso : l'obbligazione di fedeltà del prestatore

d'opera, che si compendia nella osservanza del segreto e nella astensione dalla concorrenza e che trova il suo riconoscimento nell'art. 2105 del codice civile; il divieto di atti di concorrenza sleale, delle cui forme tipiche la legge offre una esemplificazione.

E' da ricondursi pure al principio di onestà nelle relazioni giuridiche l'obbligo di comportarsi secondo le regole di correttezza imposto al debitore e al creditore. E' questo un principio fecondo di più ampi sviluppi, in quanto tende a dare l'impronta della eticità fascista a tutti i rapporti obbligatori; e che è tanto più importante se si riconnette alla regola secondo cui la comune intenzione delle parti *deve essere interpretata nel senso conforme ai principi dell'ordine corporativo*.

Allo stesso principio è pure da ricondurre, come ho in precedenza avvertito, l'obbligo del comportamento di buona fede. Non solo è stato esteso l'ambito di questa tutela (così per esempio, in quanto riguarda il pagamento dell'indebito) e l'ambito della repressione della malafede e, in genere, di ogni forma di comportamento malizioso e fraudolento nei rapporti giuridici, ma il concetto di buona fede si è venuto evolvendo, giacchè alla buona fede, intesa come assenza di conoscenza di un difetto di capacità o del vizio di un atto o di un fatto impeditivo, si è venuta sostituendo una buona fede intesa come coscienza di non ledere il diritto altrui o, meglio, come convinzione della conformità della propria condotta alle esigenze della solidarietà sociale.

La stessa tendenza si riscontra nei riguardi della equità, la quale da un lato estende notevolmente la sua rilevanza giuridica e dall'altro si trasforma da criterio empirico e soggettivo di adattamento alle speciali contingenze del caso concreto in una più ampia e profonda comprensione e valutazione dei doveri di solidarietà fascista e corporativa.

Si rinvengono nel codice civile esempi particolari, in cui è imposto l'obbligo della buona fede in alcuni suoi caratteristici aspetti. Così ciascuna parte è obbligata a comunicare

all'altra l'esistenza di cause di invalidità, di cui ha o dovrebbe avere notizia; è prescritta l'approvazione specifica e per iscritto delle clausole così dette surrettizie dei moduli e dei formulari dei contratti; nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, ma, tuttavia, non può rifiutare la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede; se la parte, che ha diritto alla somministrazione, è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

Anche nel campo processuale il principio, del quale ci occupiamo, trova significative realizzazioni, soprattutto nell'obbligo imposto alle parti e ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

Nel sistema del codice abrogato non esisteva un dovere generale di onestà processuale. Un obbligo siffatto era considerato come incompatibile col principio dispositivo dominante nel nostro ordinamento processuale, poichè, una volta riconosciuto che l'impiego dell'attività delle parti rendeva il processo più atto a raggiungere la giustizia, si riteneva essere naturale che ogni limite segnato all'iniziativa e alla libertà delle parti dovesse apparire come un pericolo che ne avrebbe compromesso il rendimento.

Per il legislatore una idonea difesa contro l'*improbis litigator* si ravvisava nel contraddittorio, in cui l'attività di ciascun contendente viene controllata e rettificata.

Ma, se è vero che il contraddittorio rappresenta il complemento e il correttivo dell'azione di parte nel processo, tuttavia è innegabile che esso non costituisce una adeguata difesa contro la mala fede.

In concreto uno dei difetti più gravi che presentava il processo civile del codice abrogato era appunto quello di risolversi assai spesso in una lotta di insidie, che il giudice non aveva possibilità di stroncare.

Il nuovo codice ha reagito energicamente a questo sistema unanimemente deplorato.

Il progresso etico della Nazione e l'interesse di salvaguardare da ogni insidia l'amministrazione della giustizia reclamavano vivamente d'imprimere al processo un carattere di onestà. Non poteva essere più lecito concepire il procedimento come una lotta di astuzie, come un torneo, in cui si adoperano le armi della malafede, dell'inganno, della frode.

L'obbligo delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio onestamente trova la enunciazione generale nell'art. 88. La legge dice che il comportamento delle parti e dei loro difensori deve essere improntato a lealtà e probità. Nella infinita varietà dei casi è impossibile enumerare tutti i modi, con i quali le parti e i difensori possono venir meno a questo dovere; comunque, ciò che è innegabile, è che il codice ha inteso dare a questo dovere una portata assai vasta.

All'obbligo generico di non litigare temerariamente, il codice ha sostituito un dovere dal contenuto più ampio. Le parti e i patroni devono tendere unicamente a conseguire con i mezzi processuali quella tutela giuridica, che ritengono loro dovuta; non devono servirsi dell'inganno, del mendacio, della reticenza.

All'osservanza di questo obbligo provvedono sanzioni e istituti varî, che costituiscono, nel loro insieme, un sistema di freni rivolto ad attuare il principio suddetto.

La difesa più energica è data dal codice penale che, come si sa, prevede, fra i reati contro l'amministrazione della giustizia, il falso giuramento della parte, la subornazione, la frode processuale.

A prescindere dai mezzi di repressione di natura penale preveduti dal codice penale, il codice di procedura civile reagisce contro la violazione dell'obbligo di onestà processuale anzitutto con le sanzioni previste dagli articoli 92 e 96, riguardanti la condanna alle spese e la responsabilità aggravata.

Le difese predisposte nel codice di procedura civile contro il pericolo del comportamento improbo o sleale delle parti e dei loro difensori non si esauriscono però nelle sanzioni suddette.

Sono da ricordare le pene pecuniarie comminate contro la parte o il difensore che ha proposta la ricusazione del giudice dichiarata inammissibile ; contro la parte che ha negato la scrittura o la sottoscrizione ; contro la parte querelante nel caso di rigetto della querela di falso.

Sono inoltre da menzionare il rimedio della *revocazione* nel caso di sentenze che siano effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra o pronunziate in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false, e quello dell'*opposizione* degli aventi causa e dei creditori di una delle parti contro la sentenza, quando questa sia l'effetto del dolo o della collusione a loro danno.

Sempre per quanto attiene al principio in discorso, sono poi notevoli nel processo esecutivo le norme relative alla disciplina delle opposizioni.

Ma alla preclusione della disonestà, nel campo del processo civile, serve indirettamente, e soprattutto in via di prevenzione, la nuova struttura del sistema processuale.

Così un'importante difesa deriva dalle disposizioni che assicurano con maggiore energia l'impulso processuale e che fanno obbligo di delimitare, di regola inizialmente, la controversia e di indicare le prove.

La più efficace difesa contro la malafede di una delle parti è però costituita dal controllo del giudice. La malafede, nei casi ordinari, può essere sventata dal giudice, la cui funzione è precisamente quella di ristabilire il diritto di fronte al suo disconoscimento e alla sua violazione, la ragione di fronte al torto.

Nè mancano al giudice mezzi adeguati.

Nel processo del vecchio codice il giudice era privo di un'efficace ingerenza nella direzione della lite e nella for-

mazione del materiale di cognizione. Ciò era la causa principale, come ho già accennato, del risolversi il processo civile, assai spesso, in una lotta d'insidie, di colpi di mano, di atteggiamenti subdoli, che il giudice non aveva la possibilità di stroncare. Viceversa oggi la garanzia massima di moralizzazione del processo è data dalla posizione veramente preminente in cui egli è posto.

Nel sistema del nuovo codice il giudice — che è munito di adeguati poteri: che, fin dal momento in cui il rapporto processuale si costituisce, acquista di regola conoscenza della lite; che partecipa attivamente e continuamente al processo; che può ordinare in ogni momento la comparizione delle parti e mettersi a contatto con esse; che può trarre argomenti di carattere probatorio dalla loro condotta processuale; che può evitare il pericolo che la proposizione tardiva ed improvvisa di nuove difese sorprenda l'avversario — è messo veramente in grado di stroncare le insidie e i colpi di mano, di costringere le parti ad abbandonare tesi assurde, affermazioni menzognere e tentativi fraudolenti, di mantenere insomma il processo entro i limiti di una lotta leale ed aperta.

* * *

In questa relazione non mi soffermo, per quanto attiene alla sfera della giustizia civile, ad esaminare in modo particolareggiato quale è stata l'attività della Corte suprema, perchè essa si è svolta quasi interamente nell'applicazione dei codici abrogati; interesse assai scarso presenterebbe perciò un'esposizione valutativa delle decisioni emesse. Anche sulle questioni, a cui hanno dato luogo i libri separati anteriormente pubblicati del nuovo codice civile, non ritengo opportuno indugiarmi perchè esse dovranno essere riesaminate alla stregua del testo coordinato del codice stesso, in cui

le più importanti di tali questioni hanno avuto risoluzione in via legislativa.

Tuttavia vuole essere qui sottolineato il risultato complessivo di questo lavoro compiuto con dottrina ed acume.

Le sezioni semplici civili avevano alla fine dell'anno scorso n. 4.370 ricorsi pendenti. Sopravvennero n. 3.461 ricorsi. Furono esauriti n. 2.920 ricorsi.

Presso le sezioni unite civili i ricorsi pendenti erano in numero di 273. Ne sopravvennero n. 146. Furono esauriti n. 158 ricorsi.

Sono cifre che attestano la cura assidua e il lodevole zelo, che sono stati impiegati dalla Corte suprema in questo importante ramo della sua attività.

* * *

Per quanto concerne la giustizia penale, il lavoro compiuto dalla Corte di cassazione si riassume nelle seguenti cifre :

Al 27 ottobre 1941 erano rimasti pendenti n. 5.143 ricorsi. Ne sopravvennero n. 12.178. Un carico totale dunque di n. 17.321 ricorsi, dei quali furono esauriti n. 10.895.

L'eloquenza di questi numeri vale a mostrare il ponderoso lavoro degnamente assolto dai magistrati chiamati ad attuarlo.

Nel quadro della giustizia penale merita essere specialmente segnalata l'attività dell'intera Magistratura nel particolare settore delle leggi di guerra, che tanta importanza fondamentale hanno nell'attuale momento.

Le leggi, che hanno dato un più largo campo all'attività quotidiana e senza soste della Magistratura sono quelle relative alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, del commercio e del consumo delle merci in tempo di guerra. La portata complessa di tale attività risulta attraverso

i dati che vengono periodicamente pubblicati dal Ministero della giustizia.

Dal luglio 1941, quando entrò in vigore la legge, all'agosto del corrente anno, sono stati definiti ben 146.259 procedimenti per reati contro la disciplina dei consumi.

In aderenza al precetto legislativo, che impone in questa materia una rapidità esemplare di giudizio, 17.455 procedimenti sono stati definiti entro dieci giorni dalla comunicazione della denuncia ; 50.599 entro il mese ; i rimanenti 83.361 oltre il mese dalla stessa data.

La più larga concordia nell'interpretazione della legge e la sicura uniformità nella sua applicazione sono state in gran parte dovute all'azione solerte e sagace del Guardasigilli con circolari, istruzioni e richiami, onde precisare la portata e la finalità dei precetti legislativi in modo che trovassero un'attuazione adeguata alle esigenze dell'ora che la Nazione attraversa.

Anche la Corte suprema di cassazione è intervenuta di recente con alcune importanti decisioni nelle quali ha fissato direttive fondamentali e di massima per la interpretazione della legge 8 luglio 1941. Varranno a disperdere talune poche resistenze e persistenti incertezze.

Ricordo in sintesi, le più notevoli.

Il problema centrale di cui ha dovuto ampiamente occuparsi la giurisprudenza è quello relativo alla determinazione del concetto di *sottrazione al normale consumo*, con riferimento all'art. 3 della legge.

La Corte suprema, con decisione 19 dicembre 1941, ha ritenuto di fissare in proposito i seguenti principî :

a) se si tratta di merci razionate, commette sottrazione punibile ai termini dell'art. 3 chi si procura le merci stesse in quantità eccedente la quota spettantegli, qualunque sia la misura di tale eccedenza e qualunque sia il motivo determinante dell'azione ;

b) se si tratta invece di merci non soggette a raziona-

mento nè a distribuzione uniforme, e perciò liberamente commerciabili, si ha sottrazione soltanto attraverso attività di *incetta* o di *accaparramento* non giustificata dalle normali esigenze del proprio commercio.

Pur non dissimulandomi la estrema delicatezza della materia, ritengo tuttavia che l'applicazione rigorosa del principio che costituisca sottrazione ogni procacciamento di merci razionate in quantità superiore a quella spettante, possa dar luogo, in pratica, a decisioni aberranti e che sia conforme al senso della legge l'esigenza di temperarne l'attuazione in modo da escluderne il riferimento a casi di acquisto indebito di scarse quantità di merci razionate.

In questo senso riterrei preferibile il criterio di considerare *contravvenzione* il fatto del possesso ingiustificato di modeste quantità di generi razionati e di punirlo con l'*arresto* soltanto quando la quantità superi la media approssimativamente occorrente per i bisogni quotidiani propri e della famiglia.

Attraverso innumerevoli decisioni si è avvertito l'intenso lavoro critico e analitico nel riportare di volta in volta i casi particolari sotto il concetto di *destinazione diversa* di cui all'art. 6. In proposito mi sembra che per dare alla norma dell'art. 6 il contenuto che la sua lettera consente e il suo scopo richiede, punto di partenza debba essere questo : per destinazione deve intendersi non soltanto quella generica ed economica, ma quella particolare e specifica data alle merci dalla disciplina vigente.

Ciò posto, sono da approvarsi quelle decisioni che fanno rientrare nella previsione dell'art. 6 : il fatto del produttore che alieni in tutto o in parte a scopo speculativo le merci destinate all'ammasso, ma che gli sono state lasciate a titolo di fabbisogno familiare ; il fatto di chi venda merci razionate a persona non munita di carta annonaria e perciò priva del diritto di riceverle ovvero senza il ritiro dei tagliandi o dei punti corrispondenti.

La Corte suprema di cassazione ha stabilito rispetto a questi ultimi casi le seguenti massime :

Commette il delitto di cui all'art. 6 l'esercente di negozio di abbigliamento il quale vende merce senza ritiro dei corrispondenti punti della carta individuale dell'acquirente.

Per quanto riguarda l'acquirente, la Corte ha ritenuto che normalmente esso risponde della contravvenzione all'art. 12, salvo che non sia dimostrato che egli ha consapevolmente concorso con il delitto commesso dal venditore.

L'esercente di generi alimentari commette il delitto dell'art. 6 se vende a persona non munita di tessera o non prenotata presso il suo negozio. All'opposto, commette soltanto la contravvenzione se vende a persona munita di tessera prenotata presso il suo negozio senza staccare il corrispondente tagliando.

Un' elegante questione giuridica è sorta dopo l'entrata in vigore della legge 8 luglio 1941 : quella della legge da applicarsi rispetto a fatti commessi sotto l'impero del decreto legge 3 settembre 1939 e regolati da questa in modo più favorevole. La Corte di cassazione, con sentenza 19 dicembre 1941, già da me richiamata, ha deciso nel senso dell'applicabilità delle legge 3 settembre 1939, pur riconoscendo ad entrambe le leggi carattere eccezionale.

Quale apprezzamento dobbiamo fare di questa sentenza ?

La sobria motivazione su questo punto non permette di ricostruire intieramente il cammino che il pensiero della Corte ha dovuto compiere per giungere alla decisione.

Principio generale dominante in materia di successione di leggi è che la legge non dispone che per l'avvenire : essa non ha effetto retroattivo. Il primo e il secondo capoverso dell'art. 2 del codice penale pongono due regole, che costituiscono eccezioni al principio generale determinate dal *favor libertatis*.

Il penultimo capoverso, invece, col disporre che rispet-

to alle leggi eccezionali, oltre che a quelle temporanee, non si applicano le disposizioni dei precedenti capoversi, intende, in confronto delle leggi penali eccezionali o temporanee, ripristinare in tutta la sua efficacia il principio generale che ogni fatto sia regolato dalla legge penale del tempo in cui fu commesso, senza alcuna possibilità di raffronti con altre leggi. In altri termini la disposizione in parola dice nè più nè meno che così: la legge penale *temporanea* o *eccezionale* si applica indefettibilmente al fatto commesso durante il suo vigore in quanto rimane sempre la legge regolatrice di quel fatto, indipendentemente del susseguirsi di altre leggi, siano esse ordinarie o eccezionali, siano esse più o meno favorevoli.

Quando si tenga presente che per leggi eccezionali il codice intende leggi determinate da contingenze straordinarie, si comprende facilmente che la ragione di questa disposizione riposa sul fatto che le leggi eccezionali o temporanee hanno esigenze loro proprie, che impongono una particolare disciplina, appunto perchè relative ad interessi contingenti.

Le considerazioni dianzi svolte dimostrano chiaramente che la soluzione, accolta dalla Corte di cassazione, del caso particolare, è perfettamente aderente ai principî di diritto che debbono regolare la soggetta materia.

E' degno di rilievo il fatto che le sentenze della magistratura di merito nel settore anonario, dopo le prime inevitabili incertezze, presentano una lodevolissima tendenza a valutare i relativi reati prevalentemente sotto l'angolo visuale della obiettiva gravità dei fatti, anzichè sotto quello delle speciali condizioni del reo, tendenza questa a cui fa riscontro l'altra di una giusta severità nella irrogazione delle pene e di una quasi costante resistenza a concedere la sospensione condizionale della pena, beneficio, questo, ora espressamente vietato per i delitti anonari dall'art. 10 del R. decreto legge 11 giugno 1942 n. 584.

All'obiezione che tali tendenze contrastano col principio oggi preminente della individualizzazione della pena, si può rispondere che tale principio non importa affatto che la sanzione penale debba essere spogliata interamente del carattere di castigo per diventare unicamente strumento pedagogico di rieducazione del colpevole. Comunque in momenti e situazioni particolari, come quello del tempo di guerra, in cui di fronte a qualsiasi altra preoccupazione predomina nello Stato la necessità di difendersi, debbono avere prevalenza, nella funzione del magistero penale, le esigenze della repressione e della intimidazione.

Ora le norme con le quali si tutela penalmente l'interesse dell'ordine e della disciplina in tutto ciò che attiene alla produzione, alla provvista e alla distribuzione dei generi di normale consumo, sono senza dubbio dettate da supreme esigenze di guerra. e ogni violazione di esse può diminuire gravemente la nostra capacità di resistenza.

Sottrarre generi al normale consumo vuol dire diminuirne la disponibilità, specialmente in danno della parte più bisognosa e povera. Perciò non è assolutamente tollerabile che, con abusi e speculazioni, infrangendo la necessaria disciplina dei razionamenti, si attenti agli elementari bisogni della vita del Paese, impegnato in una guerra durissima, che ben altri incomparabili sacrifici impone all'eroica gioventù del Littorio sui fronti di battaglia.

E' chiaro quindi che le sentenze che la Magistratura emette in questa materia debbano essere di esemplare ammaestramento, per trattenere quanti non trovano in sè, nella loro coscienza morale, i freni contro la tentazione dell'interesse materiale e del proprio basso egoismo.

Per costoro sia anche di solenne monito il recente provvedimento di sovrana indulgenza, che, pur nella sua illuminata generosa ampiezza, nessun perdono ha ritenuto ammissibile per i profittatori del tempo di guerra.

Eccellenze, Camerati,

la Magistratura tutta, e in cima ad essa la Corte di cassazione che ne è l'organo supremo, ha tenuto degnamente il suo posto di combattimento, dando novella prova delle sue virtù di senno e di carattere, che il DUCE, nel suo storico discorso di Palazzo Venezia dell'anno diciottesimo, ha voluto ancora una volta sottolineare con parole che ne costituiscono il riconoscimento più alto e più ambito.

Nell'azione alla Magistratura assegnata è stata la stessa volontà di superamento e di elevazione, di cui l'Italia fascista dà mirabile esempio.

Ha compiuto la sua quotidiana fatica con abnegazione e sacrificio e con piena comprensione dei suoi doveri, fiera di collaborare col suo alacre e fecondo lavoro e con la sua disciplina alla certa vittoria, che assicurerà alla Patria la conquista definitiva del suo destino di potenza e di giustizia.

Il suo fervore di volontà e la sua fede profonda le sono derivati dalla piena consapevolezza dei fini ideali di questa guerra.

Essa, che della giustizia celebra ogni giorno i riti, sa perfettamente che l'Italia è scesa in armi soprattutto per affermare e salvare le ragioni della sua civiltà, le quali si riassumono in una sola parola : *giustizia*. Essa sa che abbiamo soprattutto impugnato le armi perchè ci venne negata la pace compatibile con la dignità della esistenza.

Su nessuna bandiera di combattimento fu mai scritta una causa più nobile, più degna, più largamente liberatrice e redentrice.

E' per il luminoso avvenire di un mondo migliore, che gli eserciti dell'Asse combattono, durano nel sacrificio di ogni giorno, spargono il loro sangue.

Sente la Magistratura che, poichè è nostro il buon diritto, la vittoria non può mancarci ; che, eliminati i sopru-

si, di cui la civiltà non tollera più la sopravvivenza, l'Europa rinascerà in un nuovo ordine, pacificata dalla legge della equità e della giustizia sociale. Sente che la vittoria segnerà sicuramente l'aurora di una nuova era: era di pace e di giustizia.

Con l'animo vibrante di questa fede, Vi chiedo, Eccellentissimo Presidente, che nel Nome Augusto di Vittorio Emanuele III Re Imperatore vogliate dichiarare inaugurato il nuovo anno giudiziario, XXI dell'Era fascista.
